



Bruxelles, 27 novembre 2020
(OR. en)

13458/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0344(NLE)**

UK 86

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 780 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda la data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 780 final.

All.: COM(2020) 780 final

Bruxelles, 27.11.2020
COM(2020) 780 final

2020/0344 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda la data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") alla data a decorrere dalla quale si applicheranno ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea ("Unione") e dalla Comunità europea dell'energia atomica. È entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

2.2. La "triangolazione"

Con l'articolo 33, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, l'Unione e il Regno Unito si impegnano ad applicare la protezione reciproca dei diritti di sicurezza sociale (a norma del titolo III della parte seconda del medesimo accordo) ai cittadini dei paesi membri nel contempo dello Spazio economico europeo ("SEE") e dell'Associazione europea di libero scambio ("Stati SEE-EFTA") e ai cittadini svizzeri, a condizione che siano conclusi accordi corrispondenti tra l'Unione e gli Stati SEE-EFTA e tra l'Unione e la Confederazione svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito, da un lato, e tra il Regno Unito e gli Stati SEE-EFTA e tra il Regno Unito e la Confederazione svizzera applicabili ai cittadini dell'Unione, dall'altro.

Questa struttura tripartita che coinvolge Unione, Stati SEE-EFTA/Confederazione svizzera e Regno Unito è la cosiddetta "triangolazione". Obiettivo della triangolazione è garantire la protezione reciproca dei diritti di sicurezza sociale dei cittadini degli Stati in questione, degli apolidi e dei rifugiati, e relativi familiari e superstiti, che alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso si trovano in una situazione transfrontaliera che coinvolge le tre parti.

Il Regno Unito ha già concluso tali accordi con gli Stati SEE-EFTA¹ e con la Confederazione svizzera² rispettivamente. L'Unione è in procinto di concludere detti accordi con gli Stati SEE-EFTA, con decisione del Comitato misto SEE che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE, e con la Confederazione svizzera, con decisione del Comitato misto istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una

¹ Accordo relativo alle intese intercorse tra l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, dall'accordo SEE e da altri accordi applicabili tra il Regno Unito e gli Stati EFTA-SEE in virtù dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, firmato a Londra il 28 gennaio 2020.

² Accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, firmato a Berna il 25 febbraio 2019.

parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, l'Unione e il Regno Unito devono notificare al comitato misto la data di entrata in vigore dei rispettivi accordi con gli Stati SEE-EFTA e con la Confederazione svizzera.

Solo allora il comitato misto adotterà una decisione che fissa la data a decorrere dalla quale si applicano, secondo il caso, ai cittadini degli Stati SEE-EFTA e ai cittadini svizzeri le disposizioni sul coordinamento della sicurezza sociale. E solo da allora sarà completa l'attuazione dell'articolo 33 che garantirà così la tutela dei diritti di sicurezza sociale dei cittadini dell'Unione, del Regno Unito, degli Stati SEE-EFTA e svizzeri nelle situazioni triangolari.

2.3. La decisione prevista del comitato misto

A norma dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, le disposizioni del titolo III (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) della parte seconda dell'accordo si applicano ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che detti Stati abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell'Unione, da un lato, e con l'Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito, dall'altro.

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, non appena il Regno Unito e l'Unione notificano la data di entrata in vigore di quegli accordi, il comitato misto fissa la data a decorrere dalla quale si applicano, secondo il caso, ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera le disposizioni del titolo III della parte seconda di detto accordo.

La finalità della prevista decisione del comitato misto relativa alla posizione che dovrà essere dall'Unione è fissare tale data.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

In considerazione della data di entrata in vigore degli accordi corrispondenti di cui al punto 2.2 e onde evitare lacune di tutela dei cittadini interessati dopo la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, è opportuno che la data a decorrere dalla quale si applicheranno ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo sia il 1° gennaio 2021.

La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione di una decisione del comitato misto, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, che stabilisca tale data in linea con il progetto di decisione accluso alla presente proposta.

4. BASE GIURIDICA

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono *"le posizioni da adottare a*

nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

La decisione che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo di recesso.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

L'unico obiettivo e contenuto dell'atto previsto riguarda la definizione della posizione dell'Unione in relazione alla data a decorrere dalla quale ai cittadini di Islanda, Principato del Liechtenstein, Regno di Norvegia e Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo. La conclusione dell'accordo di recesso si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Essendo l'obiettivo della decisione del comitato misto fissare la data a decorrere dalla quale ai cittadini di Islanda, Principato del Liechtenstein, Regno di Norvegia e Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo di recesso, è opportuno pubblicare detta decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, una volta adottata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda la data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio³, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- 2) A norma dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, le disposizioni del titolo III (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) della parte seconda dell'accordo si applicano ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che detti Stati abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell'Unione, da un lato, e con l'Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito, dall'altro.
- 3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, non appena il Regno Unito e l'Unione notificano la data di entrata in vigore di quegli accordi, il comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, ("comitato misto") fissa la data a decorrere dalla quale si applicano, secondo il caso, ai cittadini dell'Islanda, del

³ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera le disposizioni del titolo III della parte seconda di detto accordo.

- 4) L'Unione ha concluso accordi corrispondenti con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia⁴ e con la Confederazione svizzera⁵ applicabili ai cittadini del Regno Unito. Il Regno Unito ha concluso accordi corrispondenti con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia⁶ e con la Confederazione svizzera⁷ applicabili ai cittadini dell'Unione.
- 5) In considerazione della data di entrata in vigore prevista di quegli accordi e onde evitare lacune di tutela dei cittadini interessati dopo la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, è opportuno che la data a decorrere dalla quale si applicheranno ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo sia il 1° gennaio 2021.
- 6) È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto, non appena il Regno Unito e l'Unione avranno notificato la data di entrata in vigore degli accordi che ciascuna parte ha concluso con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia e con la Confederazione svizzera.
- 7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso su una decisione da adottare a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dello stesso accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁴ Decisione [...] del Comitato misto SEE, del [...], che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE.

⁵ Decisione n. .../... del Comitato misto istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, del [...], che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

⁶ Accordo relativo alle intese intercorse tra l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, dall'accordo SEE e da altri accordi applicabili tra il Regno Unito e gli Stati EFTA-SEE in virtù dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, firmato a Londra il 28 gennaio 2020.

⁷ Accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, firmato a Berna il 25 febbraio 2019.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*